RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IVA

di RAFFAELE PELLINO

Compensazione credito annuale Iva solo con debiti periodici successivi

Per la Cassazione la compensazione verticale è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.

In tema di Iva, la compensazione *"verticale"* o *"interna"* (ossia la compensazione di un credito con un debito della medesima natura) **è consentita solo mediante lo scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.** Tale modalità di compensazione non incide sul limite annuo di 2 milioni di euro in quanto tale limite trova applicazione solo per la cd. *"compensazione orizzontale".* È quanto chiarito dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza 10.11.2023, n. 31309,** con cui i giudici hanno evidenziato alcune questioni relative all'utilizzo dei crediti Iva.

Il caso è quello di una società che ha proposto ricorso per Cassazione a seguito della pronuncia dei giudici di secondo grado, per i quali la definizione agevolata della sanzione poteva essere operata solo sulla sanzione complessivamente operata e non su di una parte della stessa. Inoltre, è stata ritenuta illegittima la compensazione del debito Iva e delle sanzioni con i crediti Iva vantati dalla società.

Nell'affrontare la specifica casistica i giudici di legittimità hanno evidenziato, *inprimis,* le disposizioni normative riguardanti i limiti di utilizzo dei crediti Iva in compensazione con altre imposte. Ad oggi, il credito Iva annuale può essere oggetto di compensazione *"orizzontale"* nel limite di 2 milioni di euro per anno d'imposta (art. 34, c. 1 L. 388/2000 come modificato dall'art. 1, c. 72 L. 234/2021). Detto limite riguarda l'anno in cui sono effettuate le compensazioni, a prescindere dall'anno di maturazione del credito utilizzato. Occorre, tuttavia, tener presente che **nel computo del predetto limite rientrano:** la quota di credito Iva annuale chiesta a rimborso con procedura semplificata; la quota di credito Iva annuale ceduta per la partecipazione al consolidato nazionale; la quota di crediti infrannuali utilizzata in compensazione con altre imposte.Di converso, **non rientrano nel computo** del limite dei 2 milioni di euro: la quota di credito Iva annuale utilizzata in detrazione sull'Iva a debito; la quota di credito Iva annuale chiesta a rimborso con procedura ordinaria; la quota di crediti infrannuali chiesta a rimborso al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.In particolare, in coerenza con la disciplina unionale, per la *"compensazione verticale" ("Iva da Iva")* dei crediti Iva non trova applicazione la menzionata disciplina in tema di compensabilità orizzontale di un credito Iva.Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che **la compensazione è ammessa,** in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, **soltanto nei casi espressamente previsti,** non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso e ogni deduzione è regolata da specifiche inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, c. 1 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale, *"nel prevedere l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato".* In particolare, i giudici di legittimità effettuano un'analisi gerarchica delle norme, ribadendo che le disposizioni dello Statuto del contribuente *"â€¦proprio perché qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono certamente idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione Finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, dunque, sono inidonee a derogare alle previgenti norme, né legittimano l'applicazione retroattiva delle disposizioni di rango secondario (Cass. civ., 9.05.2018, n. 11077; Cass. civ., 5.07.2017, n. 16532)."*
Pertanto, per la Cassazione, la *"compensazione di un credito Iva con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo".* Con la sentenza, dunque, viene esplicitato un importante criterio operativo: **se un soggetto realizza in un anno x un credito Iva annuale, si può utilizzare in detrazione dell'Iva a debito *("compensazione verticale")* solo in caso di debiti emergenti dalle liquidazioni periodiche dell'anno x+1.**

Riproduzione vietata - martedì 23 gennaio 2024